



COMUNE DI CREMA

SEGRETARIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00454 DEL 27/12/2013
N. PROG.: 2069

L'anno 2013, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 11:00 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi -

Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BONALDI STEFANIA	Sindaco	P	
2	BERETTA ANGELA	Vice Sindaco	P	
3	BERGAMASCHI FABIO	Assessore	P	
4	SALTINI MORENA	Assessore		Ag
5	SCHIAVINI GIORGIO	Assessore	P	
6	VAILATI PAOLA	Assessore	P	

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA FRATERNITA' SISTEMI IMPRESA SOCIALE S.C.S. ONLUS PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AL COMUNE DI CREMA NEL CAMPO ALL'ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E CONTRIBUTIVO E DI PEREQUAZIONE CATASTALE FABBRICATI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il contrasto all'evasione rappresenta da sempre un elemento essenziale per la garanzia della corretta convivenza civile, ma assume in questo momento di crisi internazionale una rilevanza particolarmente strategica per il Paese;
- benché nel passato sia stata più volte invocata la necessità di una compartecipazione amministrativa nel contrasto all'evasione, si deve registrare che, di fatto, al di là di mere enunciazioni, sino all'anno 2009 l'Agenzia delle Entrate è stato l'unico soggetto che ha curato tutta l'attività istruttoria prodromica alla formazione dell'atto di accertamento dei tributi erariali;
- per migliorare l'attività di contrasto all'evasione fiscale il legislatore ha introdotto la collaborazione di un ulteriore attore istituzionale: l'ente locale;
- proprio in ragione della necessaria emersione del gettito non dichiarato, la collaborazione con l'ente più vicino al contribuente, diviene strategica;
- la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali vede dunque due organi con funzioni e compiti sostanzialmente diversi, collaborare in una efficace partnership per il perseguimento di un fine comune; questa sinergia è resa possibile grazie ad alcuni fattori;
- da un lato l'Ente locale grazie ai suoi diversi uffici (ufficio tecnico, ufficio tributi, l'anagrafe) dispone di svariate informazioni specifiche di ciascun cittadino; utili dunque a colmare il vuoto informativo di un organo così centrale come l'Agenzia delle Entrate. Per l'Ente locale

questa attività appare proficua sia dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista economico;

- a fronte dell'impossibilità di aumentare la pressione fiscale per i Comuni, l'occasione di reperire risorse partecipando attivamente all'accertamento dei tributi erariali, rappresenta uno strumento essenzialmente redditizio per l'Ente;
- dall'altra parte l'Agenzia rimane l'unico Ente pubblico al quale è stato affidato il compito di procedere agli accertamenti per i tributi erariali;
- in questa sinergica alleanza dove l'Ente locale diventa dunque il braccio operativo dell'Agenzia delle Entrate è necessario che i diversi attori della fiscalità "facciano Sistema".

VERIFICATO CHE:

- a seguito delle recenti modifiche normative la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali non rappresenta una facoltà ma un obbligo;
- infatti, l'art. 83 comma 16 del D.L. 112/2008, prevede che "i Comuni segnalano all'Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza";
- tale obbligo per l'Ente viene rafforzato dall'art. 18 del D.L. 78/2010, il quale cita "il comune(...), segnala all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche";
- altro riferimento normativo è dato dallo stesso D.L. all'art. 18 comma 16, in merito al controllo dell'Ente locale nei confronti dei soggetti iscritti all'AIRE. Il decreto legge 78/2010 e l'art. 2 del provvedimento direttoriale del 2007 prevedono inoltre che i Comuni devono adempiere questa attività nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- a fronte di quanto detto, appare chiaro che un comportamento inerte dell'Ente potrebbe comportare una responsabilità amministrativa a carico dell'Amministrazione Comunale;
- il comportamento omissivo del Comune relativo all'invio delle segnalazioni e la conseguente rinuncia del potenziale gettito ad esso derivante non è conforme, infatti, ai principi fondamentali della Pubblica Amministrazione (efficienza, economicità e collaborazione amministrativa);
- il Comune dovendo obbligatoriamente partecipare all'accertamento dei tributi erariali attraverso un procedimento amministrativo, pur non avendo titolo per emanare il relativo provvedimento (l'atto impositivo), deve basarsi comunque sulla stretta osservanza dei principi contenuti nella legge 241/1990, essenziale per la definizione di ruoli e delle relative responsabilità;
- il danno riferibile alla potenziale perdita di gettito inoltre, non grava solo sulle casse dell'Ente locale, ma anche sullo Stato. Questo comportamento sarebbe quindi sottoposto al giudizio della Corte dei Conti;
- in merito occorre ricordare l'art. 1 comma 4 della Legge 20/1994, esso specifica infatti che "La Corte dei Conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza".

VISTO l'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale, in revisione dell'art. 1 del decreto legge del 30/09/2005 n. 203, ha sancito che "per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo". Con le norme relative al Federalismo Fiscale Municipale, tale quota è stata elevata al 100% "anche delle somme riscosse a titolo non definitivo" (art. 2, c. 10, lett. B del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007 che dà attuazione alla citata norma, e specifica gli elementi fondamentali alla base dell'interscambio informativo tra Comuni e Agenzia delle Entrate.

PREMESSO altresì che è anche intenzione di questa Amministrazione mettere in atto interventi di perequazione catastale con le modalità previste dalla legge e dalle circolari emanate dall'Agenzia del Territorio con riferimento ai fabbricati non residenziali ed alle aree

fabbricabili siti nel territorio del Comune di Crema, con lo scopo di perseguire intenti di equità fiscale e contestualmente ottenere il recupero di risorse per l'ente locale mediante l'eventuale incremento del valore imponibile degli immobili.

RICHIAMATI in proposito i commi 336 e 337 dell'art. 1 della legge 311/2004.

RILEVATO che l'attuale dotazione organica del Servizio Tributi, Commercio e Catasto e dell'Area Pianificazione Territoriale non permette di aggiungere agli attuali carichi di lavoro anche le suddette attività e che non è possibile reperire risorse umane aggiuntive da altri servizi comunali.

PRESO ATTO della proposta dell'Assessore alle "Risorse Economiche-patrimonio-commercio-sviluppo economico-pari opportunità" di avvalersi di una collaborazione esterna per tali attività e più precisamente di affidare l'incarico di provvedere alla realizzazione delle suddette attività ad una Cooperativa Sociale onlus per le implicazioni sociali derivanti dalla mission di tal soggetti e cioè favorire la creazione di opportunità lavorative per le persone svantaggiate in applicazione dei principi contenuti nell'art. 1 e nell'art. 5 della citata legge n. 381 del 1991 e della Legge Regionale L.R. 18-11-2003 n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia ("Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini)).

VISTA la proposta di collaborazione presentata dalla Sociale Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Onlus con sede legale a Ospitaletto (BS) finalizzata allo svolgimento delle attività di cui sopra e più precisamente:

- ❖ realizzare e trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate le segnalazioni qualificate, intendendosi per tali "le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi" in attuazione del combinato disposto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificati dall'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che dispone in materia di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo;
- ❖ procedere ad un intervento di proposta di Perequazione catastale dei fabbricati non residenziali e delle aree fabbricabili situati sul territorio del Comune di Crema.

PRESO ATTO CHE:

- i Comuni, per svolgere le attività di supporto all'esercizio della funzione relativa all'accertamento dei tributi, possono anche avvalersi degli "affidatari delle entrate comunali" in forza dell'art. 1, secondo comma, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dall'art. 18 DL 78/2010;
- il Provvedimento del 3 dicembre 2007 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che la partecipazione del comune all'accertamento fiscale può essere attuata direttamente dall'ente locale ovvero dalle società ed enti partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali;
- la Cooperativa risulta essere l'unica Cooperativa Sociale abilitata all'attività di liquidazione, accertamento e riscossione per conto dei Comuni in quanto iscritta al n. 156 dell'Albo previsto dalla L. 446/1997 (Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni).

RITENUTO di accettare la suddetta proposta anche per le seguenti ulteriori considerazioni:

- la Cooperativa è iscritta all'Albo previsto dalla L. 446/1997 al n. 156 e, pertanto, rientra nella previsione normativa per svolgere le attività di supporto all'attività di accertamento, (art. 1, secondo comma, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dall'art. 18 DL 78/2010)
- possiede esperienza nel settore, poiché ha svolto e continua a svolgere attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate a favore di oltre 180 Comuni ubicati in diverse regioni;

- possiede la dotazione dei necessari strumenti informatici;
- la sua organizzazione aziendale è strutturata nel rispetto dei criteri previsti dal Decreto Legislativo n° 358 del 24 Luglio 1992 nonché della D.G.R. n° 43727 del 17 novembre 1993 e delle modalità di cui all'art. 5 della legge 381/91, in materia di forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi; nonché dal fatto che la stessa:
- nella sua proposta si impegna a predisporre progetti personalizzati di inserimento lavorativo: Un referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Servizio inviante o dell'ENTE predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate inserendo per un periodo corrispondente alla durata dell'incarico ricevuto dal Comune almeno 2 persone scelte tra quelle proposte dai Servizi Sociali del Comune di Crema. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa;
- propone degli aggi sulle attività di accertamento congrui rispetto ai valori in essere per analoghe attività presso il Comune di Crema.

RICHIAMATO il decreto 10932 del 3.7.2003 emanato dalla regione Lombardia ed avente ad oggetto l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1.6.1993 n. 16 della Cooperativa in questione.

RILEVATO che è applicabile il disposto di cui agli Art. 1, 2, 4, 5 e 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 ("Disciplina delle cooperative sociali") e della Legge della Regione Lombardia 18-11-2003 n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia).

- contribuire direttamente alla creazione di opportunità lavorative per le persone svantaggiate in applicazione dei principi contenuti nell'art. 1 e nell'art. 5 della citata legge n. 381 del 1991 ("Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate");
- "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono affidare alle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, incarichi per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali incarichi siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1." e della Legge Regionale L.R. 18-11-2003 n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia);

PRESO ATTO inoltre che la Cooperativa si impegna:

- ad organizzare l'attività lavorativa impiegando persone in condizioni di svantaggio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali in materia;
- ad impiegare, per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori e soci volontari in possesso dei requisiti di professionalità idonei alla corretta gestione dell'attività;
- a nominare quale responsabile dello svolgimento dell'attività un responsabile con ottima esperienza;
- ad utilizzare i soci volontari, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della L. 381/91, per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
- a rispettare per il personale impiegato e per i soggetti svantaggiati inseriti nell'attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dai CCNL di settore. In particolare, la Cooperativa si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali e s.m.i.;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;

- a garantire il mantenimento, per la durata della convenzione, della percentuale di inserimenti prevista al comma 2 dell'art. 4 della L. 381/91 secondo le tipologie indicate dal comma 1 dell'art. 4 della citata legge.

VISTO il "Progetto Generale di inserimento lavorativo presso il Comune di Crema", allegato sotto la lettera C), parte integrante e sostanziale del presente atto, che impegna la Cooperativa Sociale ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa non meno di due persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91 e per la durata delle convenzioni;

ESAMINATO gli schemi delle convenzioni per la gestione delle attività di supporto alla partecipazione al Comune di Crema nel campo all'accertamento tributario e contributivo e di perequazione catastale fabbricati non residenziali, sulla base del testo allegato sotto la lettera A) e B), parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che il costo annuo, a carico della Cooperativa per i n. 2 inserimenti lavorativi previsti dal progetto di cui sopra ammonta ad €. 46.000,00 annui;

PRESO ATTO che gli importi stimati rispettivamente per le Attività di contrasto all'Evasione e di Perequazione catastale dei fabbricati non residenziali e delle Aree fabbricabili da corrispondere alla Cooperativa, quale quota parte delle somme che saranno introitate dal Comune per effetto delle suddette attività, ammontano rispettivamente ad € 40.000,00 e ad € 140.000,00;

PRESO ATTO altresì che la durata di tre anni prevista dalle allegate bozze di convenzione dovrà interrompersi anticipatamente qualora la somme da corrispondere alla Cooperativa dovessero raggiungere la soglia comunitaria di € 200.000,00;

RITENUTO per quanto attiene le procedure di rateizzazioni superiori ad un anno, si rinvia ad un espresso atto nel merito della Giunta Comunale la definizione degli aspetti contabili collegati alle forme di fideiussione o garanzia per tali pagamenti;

RITENUTO opportuno riassumere che i servizi svolti da Fraternità Sistemi per il periodo 2013/2015, riguardanti il progetto per la partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale con la trasmissione agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, delle segnalazioni qualificate, sono di seguito sintetizzati:

- 1) Urbanistica e Territorio;
- 2) Proprietà Edilizie e Patrimonio Immobiliare.

RITENUTO che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per accettare la proposta di collaborazione in questione;

VISTA la deliberazione C.C. n. 2013/00047 del 26.06.2013 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2014/2015 – Relazione Previsionale e Programmatica", esecutiva ai sensi di legge.

PRESO ATTO dei pareri dei pareri, riportati in calce (***), espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 Dlgs 267/2000;

DELIBERA

- 1) di affidare, per le motivazioni e le modalità di cui alla premessa, alla Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Onlus con sede legale a Ospitaletto (BS) l'incarico di partecipare alle azioni del Comune di Crema nel campo del Contrasto all'evasione fiscale/contributiva e della perequazione catastale degli Fabbricati non residenziali e delle aree fabbricabili del Comune di Crema per la durata e secondo le condizioni e le modalità operative previste dalle allegate convenzioni, che formano, insieme al Progetto di inserimento lavorativo, parte integrante della presente deliberazione;

- 2) di approvare gli allegati schemi di convenzione che verranno stipulati con la Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Impresa Sociale Soc. Coop. Onlus con sede legale a Ospitaletto (BS), sulla base dei testi allegati sotto la lettera A) e B), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare il "Progetto Generale di inserimento lavorativo presso il Comune di Crema" allegato sotto la lettera C), parte integrante e sostanziale del presente atto, che impegna la Cooperativa Sociale ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa non meno di due persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91 e per la durata delle convenzioni;
- 4) di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Umane e Strumentali, Polizia Locale, Tributi e Commercio per la sottoscrizione di dette convenzione e per la predisposizione ed emanazione di tutti gli altri eventuali atti conseguenti e necessari per l'attuazione dell'incarico di che trattasi;
- 5) di dare atto che l'incarico di cui sopra non deve comportare costi aggiuntivi a carico del bilancio comunale, in quanto i corrispettivi da riconoscere alla Cooperativa sono una quota parte degli introiti che il Comune riceverà per effetto delle attività oggetto del suddetto incarico e per i quali verranno previsti appositi fondi a bilancio;
- 6) eventuali costi aggiuntivi dovranno obbligatoriamente essere recepiti con successivi ed appositi atti amministrativi che ne verificheranno sia l'obbligatorietà che la congruità e la copertura finanziaria.

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

23/12/2013

Responsabile di Posizione
Organizzativa (per delega dal
16/12/2013 al 28/02/2014)
Francesco Albergoni

- 2) La presente proposta contiene riflessi finanziari che dovranno essere quantificati con successivi atti amministrativi e, in quella sede, opportunamente imputati al Bilancio Comunale. In particolare si prende atto delle dichiarazioni tecniche in merito sia alla congruità degli aggi e sia al fatto che le spese conseguenti troveranno debita copertura dagli effettivi incassi derivanti dall'attività di accertamento previsti dalla convenzione in questione, mantenendo inalterato l'equilibrio sia finanziario che economico del documento contabile. Da tenere in considerazione, pertanto, nel suo quadro economico di riferimento (già indicato in linea di massima nelle premesse, per la fase di formazione del Bilancio Preventivo 2014. Con le specifiche sopra riportate, parere favorevole.

27/12/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente espressi.

www.AlboPretorionline.it 0710114

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 07/01/2014 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 22/01/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

07/01/2014

www.AlboPretorioonline.it

www.AlboPretorionline.it 0710114